

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 24, paragrafo 1, e 25, lettera b), della direttiva 2006/112 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che la nozione di «servizio» ricomprenda anche i casi di contratti di abbonamento aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni di consulenza come quelle oggetto del procedimento principale, nell'ambito dei quali il prestatore del servizio, che dispone di personale qualificato per l'erogazione delle prestazioni, si è messo a disposizione del committente per tutta la durata del contratto e si è impegnato a non concludere contratti aventi oggetto analogo con i concorrenti di detto committente.
- 2) Se gli articoli 64, paragrafo 1, e 63 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell'imposta si verifichi, in caso di prestazioni di consulenza erogate nell'ambito di un contratto di abbonamento, con il decorso del periodo per il quale è stato concordato il pagamento, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha usufruito delle prestazioni per le quali il consulente si è messo a sua disposizione.
- 3) Se l'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il soggetto che, nell'ambito di un contratto di abbonamento avente ad oggetto attività di consulenza, eroga le prestazioni è tenuto ad applicare l'IVA su di esse al termine del periodo per il quale è stato concordato il corrispettivo per l'abbonamento o se l'obbligo sorga soltanto quando il committente si è avvalso, nel periodo corrispondente, delle prestazioni del consulente.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-468/14)

(2014/C 439/34)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Clausen e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Regno di Danimarca

Conclusioni

- Dichiarare che il Regno di Danimarca, nel mantenere una situazione giuridica nella quale è consentita la vendita di tabacco da fiuto sfuso, in contrasto con l'articolo 8, letto in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco ⁽¹⁾, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva;
- condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 8 della direttiva 2001/37/CE, vietando in Danimarca unicamente la vendita di tabacco da fiuto in sacchetti-porzioni porosi ma non di quello sfuso. La Danimarca non ha contestato che tali disposizioni nazionali non siano conformi al diritto dell'Unione riguardo al divieto di commercializzazione dei tabacchi per uso orale. La proposta di legge, che avrebbe introdotto in Danimarca il divieto assoluto di commercializzazione di tabacco da fiuto, è stata tuttavia respinta dal Parlamento danese (Folketing).

La Danimarca non ha assunto ulteriori impegni al fine di rendere le disposizioni danesi conformi al diritto dell'Unione. La Commissione deve quindi constatare che la Danimarca continua a non rispettare gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8 della direttiva, letto in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 4 della stessa.

⁽¹⁾ GU L 194, pag. 26.